Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 7 maggio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(5017)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al merito civile

Con decreto 12 novembre 1976 il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al merito civile al gonfalone della regione Toscana, con la seguente motivazione:

« In seguito ai tragici eventi che sconvolsero nel novembre del 1966 città grandi e piccole e numerose contrade, l'intera popolazione della Toscana, pur duramente colpita, dava prova collettiva di civismo e di forza morale, reagendo con dignità e fierezza alla sventura e prodigandosi, in unità d'intenti e in nobile gara, nell'opera di ricostruzione. Con straordinaria abnegazione cittadini, comuni, provincie ed istituzioni della regione offrivano il loro determinante contributo per risanare le ferite e per restituire al mondo il prezioso patrimonio artistico e culturale sfregiato dalla furia degli elementi, riscuotendo l'incondizionata ammirazione e la gratitudine del Paese ».

(4391)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. **1057.**

Modificazioni agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 del regolamento alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per la ricerca scientifica;

Decreta:

Articolo unico

Il testo degli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 del regolamento alla legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Art. 27 - (*Istituti scientifici riconosciuti*). — Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, terzo comma, e dell'art. 15, ultimo comma, della legge, gli istituti di ricerca che esercitano le attività di cui all'art. 7, terzo comma, sono riconosciuti con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima ».

« Art. 28 - (*Istituti scientifici e ricercatori singoli autorizzati*). — Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, gli istituti di ricerca e i singoli che intendano esercitare le attività di cui all'art. 7, terzo comma, devono, di volta in volta, richiedere l'autorizzazione al Ministero della marina mercantile.

Parimenti debbono chiedere l'autorizzazione coloro i quali intendano compiere, fuori dal campo della pesca, esperienze, ricerche e studi che possano comunque danneggiare le risorse biologiche del mare.

L'autorizzazione è concessa limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento delle ricerche ed è condizionata all'osservanza di prescrizioni da determinarsi caso per caso ».

« Art. 29 - (*Obblighi degli istituti scientifici riconosciuti*). — Gli istituti riconosciuti sono tenuti, pena la decadenza del riconoscimento, da dichiararsi con decreto del Ministro per la marina mercantile:

a) a presentare in triplice copia al Ministero della marina mercantile entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sulla attività scientifica svolta nel campo della pesca marittima;

b) a comunicare allo stesso Ministero gli elementi di individuazione delle navi, permanentemente o temporaneamente utilizzate in tale attività, nonchè l'elenco del personale stabilmente od occasionalmente impiegato ».

« Art. 30 - (*Documento per il personale degli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati*). — Gli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati devono rilasciare al personale impiegato un documento atto a comprovare che l'attività svolta è effettuata per conto e sotto la responsabilità degli istituti stessi ».

« Art. 31 - (*Imbarco dei ricercatori e del personale dello Stato*). — L'imbarco del personale degli istituti riconosciuti od autorizzati, nonchè dei ricercatori singoli è autorizzato dal capo del compartimento marittimo.

Il Ministero della marina mercantile autorizza l'imbarco del personale del Ministero stesso e di altre pubbliche amministrazioni, richiesto dagli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati per seguire o collaborare all'attività di ricerca, ed a ciò designato dalla competente amministrazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1976

LEONE

MORO — GIOIA — BONIFACIO
— MALFATTI — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 2

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1977.

Autorizzazione alla S.r.l. Mediterranea Containers, in Trieste, a svolgere una attività di manutenzione, riparazione, costruzione ed assemblaggio di containers nel punto franco di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste n. 53 del 23 dicembre 1959 istitutivo di un punto franco nel comprensorio del porto di Trieste;

Visto il foglio n. 4446/R/25/C/BA/It del 19 dicembre 1975 del commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia - Divisione affari finanziari e del bilancio, con il quale è stata inviata la domanda datata 14 settembre 1975, della società Mediterranea Containers, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere, nell'ambito del punto franco industriale una attività di manutenzione, riparazione, costruzione e assemblaggio di containers;

Sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La società Mediterranea Containers, con sede in Trieste, via Carli, 4, è autorizzata a svolgere nel punto franco di Trieste, istituito con decreto del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste n. 53 del 23 dicembre 1959, un'attività di manutenzione, riparazione, costruzione e assemblaggio di containers, destinati sia al mercato nazionale che ai mercati esteri.

Art. 2.

Giusta quanto previsto dall'art. 9 del decreto commissariale n. 53 del 23 dicembre 1959, lo stabilimento della società Mediterranea Containers, ubicato nel porto franco industriale, presso il quale verrà effettuata la manutenzione, la riparazione, la costruzione e l'assemblaggio di containers è sottoposto, a spese della ditta interessata, a vigilanza finanziaria permanente.

Art. 3.

La direzione della circoscrizione doganale di Trieste stabilirà le modalità e le cautele da osservarsi per la tutela degli interessi dell'erario.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1977

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(4436)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1977.

Devoluzione all'erario del credito litigioso vantato dalla sig.ra Gamet-Vlasto nei confronti dello Stato italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il processo verbale di accertamento di trasgressione valutaria e di scambi con l'estero elevato in data 13 gennaio 1975 dall'Ufficio italiano dei cambi - Servizio ispettorato e notificato il 4 febbraio 1975, con il quale fu contestato alla sig.ra Gamet Angele, Augustine, Louise Lucienne ved. Vlasto, nata a Parigi il 27 gennaio 1884:

a) di aver ceduto arbitrariamente ad una controparte « non residente » un credito sorto in Italia, nei confronti dello Stato italiano, in violazione dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

b) di non aver provveduto a cedere la valuta riconosciutale dalla cessionaria, in violazione dell'art. 8 del citato decreto-legge;

Visto il proprio decreto n. 26836 del 24 aprile 1976, con il quale — udito il parere rilasciato dall'apposita commissione consultiva istituita dall'art. 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, è riconfermata nelle sue funzioni dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310 — è stata inflitta la pena pecuniaria di L. 4.500.000.000 (quattromiliardicinquecentomilioni) a carico della predetta sig.ra Vlasto, responsabile delle ascritte violazioni con riferimento all'atto stipulato in data 17 febbraio 1970, con il quale la stessa ha ceduto alla Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. di Ginevra, per l'equivalente in dollari USA di tre miliardi di lire italiane, il credito litigioso, non ancora determinato nel *quantum*, dalla Vlasto medesima vantato nei confronti dello Stato italiano a titolo di risarcimento danni ed eccessori;

Visto il verbale redatto dall'Ufficio italiano dei cambi - Servizio ispettorato in data 20 dicembre 1976, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, si è tra l'altro proceduto al sequestro del predetto credito litigioso, ceduto, in violazione delle vigenti norme valutarie, alla Banca Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. di Ginevra, credito presumibilmente ammontante a L. 12.940.116.848, oltre agli interessi legali decorrenti dal 30 settembre 1953 e quindi, complessivamente a lire 28 miliardi circa;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito con legge 2 giugno 1939, n. 739, recante norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie;

Visto il parere della già citata commissione consultiva, istituita dall'art. 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, e riconfermata nelle sue funzioni dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, emesso il 16 febbraio 1977, n. 28833;

Decreta:

Il credito litigioso, presumibilmente ammontante a L. 12.940.116.848 (dodicimiliardinovecentoquarantamilionicentosedicimilaottocentoquarantotto) oltre agli interessi legali decorrenti dal 30 settembre 1953, vantato dalla defunta sig.ra Gamet Angele, Augustine, Louise Lucienne ved. Vlasto nei confronti dello Stato italiano, credito che illecitamente ha formato oggetto del suindicato atto di cessione in data 17 febbraio 1970 e che è stato sottoposto a sequestro con il verbale del 20 dicembre 1976 richiamato in premesse, è devoluto a favore dell'erario dello Stato ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito con legge 2 giugno 1939, n. 739.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1977

Il Ministro: STAMMATI

(4817)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1977.

Nomina del presidente della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1973, con il quale il dott. Salvatore Teiner è stato nominato presidente della Cassa medesima;

Considerato che, per scaduto triennio di durata in carica, si rende necessario procedere alla nomina del presidente di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Ruggero Battellini è nominato presidente della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data, successivamente, comunicazione alle Camere, a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 15 aprile 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI

(4743)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1977.
Ammasso privato delle carni suine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni suine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine che prevede tra l'altro all'articolo 3 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare e attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2763/75 del 29 ottobre 1975 e n. 1889/76 del 29 luglio 1976 concernenti, rispettivamente, le norme generali e le modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine;

Visto il regolamento (CEE) n. 801/77 del 20 aprile 1977, con il quale è stato deciso di far luogo, a partire dal 21 aprile 1977, alla concessione di un aiuto all'ammasso privato dei seguenti tipi di carni suine, stabilendo i quantitativi minimi di prodotto ammassabili ed i relativi ammontari dell'aiuto a seconda del tipo di prodotto e della durata del periodo di ammasso:

a) carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gola, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate;

b) prosciutti, non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati;

c) spalle (prosciutti anteriori), non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati;

d) lombate, non disossate, fresche o refrigerate;

e) pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate.

Considerata l'urgenza di provvedere alla immediata esecutività del citato regolamento (CEE) n. 801/77 su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Per la conclusione ed il controllo dell'esecuzione dei contratti di ammasso privato delle carni suine di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*) indicate nelle premesse, provenienti da suini di origine comunitaria, macellati nella Comunità da non oltre otto giorni ed ammassati allo stato congelato con diritto all'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 801/77 del 20 aprile 1977, si osservano le condizioni che seguono.

Art. 2.

Per ammasso privato del prodotto indicato al precedente art. 1, relativamente alle domande presentate dal 21 aprile 1977 si intende l'immissione e la conservazione in magazzinaggio del prodotto stesso in idonee attrezzature frigorifere di conservazione da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso il giorno in cui il richiedente riceve la comunicazione di accettazione da parte dell'A.I.M.A. di atto di sottomissione col quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

PRODOTTI PER I QUALI SONO CONCESSI AIUTI	IMPORTI DEGLI AIUTI IN L./TONN. PER UN PERIODO DI AMMASSO DI				IMPORTI IN L./TONN.	
	4 mesi	5 mesi	6 mesi	7 mesi	Supplementi per mese	Detrazioni per giorno
1	2	3	4	5	6	7
Carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gole, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate (tariffa doganale comune ex 02.01 A III a) 1)	206.000	226.600	247.200	267.800	20.600	690,10
Prosciutti non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati (tariffa doganale comune ex 02.01 A III a) 2)	247.200	278.100	309.000	339.900	30.900	1.030
Spalle (prosciutti anteriori), non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate (tariffa doganale comune ex 02.01 A III a) 3)	226.600	257.500	288.400	319.300	30.900	1.030
Lombate, non disossate, fresche o refrigerate (tariffa doganale comune ex 02.01 A III a) 4)	247.200	278.100	309.000	339.900	30.900	1.030
Pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate (tariffa doganale comune ex 02.01 A III a) 5)	118.450	133.900	149.350	164.800	15.450	515

N.B. — Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III *a*) 4) si intendono con ossa, ma senza il lardo aderente (può essere tollerato un sottile strato di lardo non eccedente tre millimetri di spessore).

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore del diritto all'aiuto all'ammasso privato si considera intervenuto il giorno della conclusione del contratto.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 801/77 del 20 aprile 1977, può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica che svolge un'attività nel settore del bestiame e delle carni e sia iscritto in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e disponga per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza del funzionario incaricato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonché di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale della agricoltura; non può essere accettato all'ammasso privato prodotto che sia presentato già allo stato congelato, anche se proveniente da suini di origine comunitaria macellati nella Comunità da non oltre otto giorni.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta dall'ispettorato e all'A.I.M.A. dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare possibilmente non siano inferiori a 50 q.li.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto possono iniziarsi, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, dopo il ricevimento della lettera raccomandata dell'A.I.M.A. di accettazione della domanda di conclusione di contratto di cui al successivo art. 5 da parte dell'ammassatore e devono essere completate, con la introduzione del prodotto nelle celle frigorifere, entro il ventunesimo giorno a partire da quello della ricezione da parte dell'ammassatore, della raccomandata stessa.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90% di tale quantità risulti immagazzinata nel termine suddetto.

L'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata.

Tuttavia la parte eventualmente immagazzinata in eccedenza di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto stesso.

L'aiuto non viene corrisposto qualora la quantità di prodotto ammassato risulti inferiore al 90% della quantità oggetto di contratto.

Art. 4.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso dei predetti tipi di carni suine deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La domanda, in duplice copia, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare, relativa quantità che non potrà essere inferiore a q.li 500 per i prodotti di cui alla citata lettera *a*) e q.li 200 per il prodotto di cui alle successive lettere *b*), *c*), *d*), *e*);

d) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di 4, 5, 6 o 7 mesi, con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

e) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda può interessare uno solo dei prodotti di cui all'art. 2 del presente decreto.

Ogni domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa delle qualità di impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

due copie del certificato rilasciato da non oltre tre mesi comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

due copie del certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che la ditta (persona fisica o giuridica) si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per essa ditta firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie di atto di sottomissione redatto in conformità al modello allegato al presente decreto e sottoscritto con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune;

fidejussione bancaria originale e copia — rilasciata da primaria banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A. — d'importo pari al 20% dell'ammontare dell'aiuto previsto per il prodotto che forma oggetto del contratto di ammasso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti.

Altra copia dell'atto di sottomissione va inviata, unitamente alla domanda, anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di deposito del prodotto.

Art. 5.

L'accettazione della domanda di ammasso da parte dell'A.I.M.A. è fatta con lettera raccomandata a firma del direttore generale, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte.

Art. 6.

La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino, e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2763/75 del 29 ottobre 1975.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, né sostituito.

Art. 7.

A compimento del periodo di ammasso l'A.I.M.A. a richiesta dell'ammassatore, provvede al pagamento dell'aiuto spettante.

I pagamenti sono disposti in base ad attestazione scritta (verbale finale), del funzionario incaricato del controllo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A.

Art. 8.

La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso, qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente dall'A.I.M.A., qualora l'ammassatore non abbia rispettato i propri impegni.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per riconosciuta causa di forza maggiore.

Il presente decreto è valido ed operante dalla data odierna.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro-Presidente: MARCORA

Modello di
ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato di . . . . ai sensi del regolamento (CEE) n. . . . del . . . . .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.)
Via Palestro, 81 - ROMA

e, p.c.:
All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . . .

Il sottoscritto . . . nella qualità di . . . . . e legale rappresentante della ditta . . . . . . con sede in . ., esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di . . . .

In relazione

alla propria domanda allegata al presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi del regolamento (CEE) n. . . del . . nonché del decreto del Ministro per l'agricoltura presidente dell'A.I.M.A. del . . . . della partita di q.li . . . . . . di . . . . di origine comunitaria per un periodo di ammasso di mesi . . . . decorrenti dal giorno di chiusura delle operazioni di immagazzinaggio della suddetta quantità, da realizzare entro il ventunesimo giorno a partire da quello della data di ricezione da parte della ditta della lettera di accettazione della domanda, con immagazzinamento del prodotto nelle celle di conservazione site in (ubicazione ed eventuale denominazione degli stabilimenti) . . . .

Dichiara

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. . . . . del regolamento (CEE) n. . . . . del . . . . . all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare a proprio conto e rischio entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuta;

2) dare preventiva comunicazione scritta al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'A.I.M.A., via Palestro, 81, Roma, del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto di imballaggio nonché la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo immagazzinato in una giornata è considerato singola partita);

4) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto 3), inviandone copia giornalmente all'ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'A.I.M.A.;

5) collocare in magazzino, in modo che sia bene identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita, e per ogni partita indicare chiaramente il peso, il numero dei pezzi e la data di immagazzinamento;

6) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

7) non mettere in vendita né sostituire le partite di prodotti immagazzinate nel periodo in cui perdura l'esecuzione dell'ammasso;

8) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'A.I.M.A.;

9) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dal regolamento (CEE) n. . . . . e dal citato decreto del . . . . .;

10) all'uopo costituisce la cauzione di cui all'art. . . . del citato regolamento (CEE) nell'importo di L. . . . . . . mediante fidejussione del . . . . n. . . . . del . . . .

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (1) . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) dell'atto medesimo.

Firma . . . .

(segue autentica notarile della firma) . . . .

---

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale, ecc.).

(4556)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1977.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti l'ordine del Governo militare alleato 21 maggio 1948, n. 233, con il quale è stato costituito l'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato il vigente statuto, 10 maggio 1962, n. 838, 13 settembre 1956, n. 853, 1° ottobre 1969, n. 837 e 15 marzo 1973, n. 357, con i quali sono state apportate modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 21 maggio 1971, concernente la nomina del collegio dei revisori dei conti dell'ente per un quadriennio;

Considerato che il comune di Trieste, interessato e sollecitato più volte a designare il proprio rappresentante in seno al predetto collegio non vi ha ancora provveduto;

Ritenuta la necessità di rinnovare ai sensi dell'art. 11 dello statuto il collegio stesso, scaduto il 20 maggio 1975, confermando il rappresentante del comune, in carica per il decorso quadriennio, con riserva di provvedere alla sua sostituzione non appena sarà pervenuta la suindicata designazione;

Viste le designazioni degli altri enti ed amministrazioni interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, è composto dai seguenti membri:

Effettivi:

De Majo dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con funzioni di presidente;

Boffi dott. Lorenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Fauceglia dott. Giovanni, in rappresentanza del commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste;

Carlini Amos, in rappresentanza del comune di Trieste;

Culot rag. Armando, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.

Supplenti:

Pinto dott.ssa Adriana in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Rizza dott. Paolo, in rappresentanza del commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste.

I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4821)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1977.

Importazione di carni bovine congelate dai Paesi terzi a condizioni agevolate (contingente GATT 1977).

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, rettificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento (CEE) n. 3167 del consiglio del 21 dicembre 1976 relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contigente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II *a*) 2 della tariffa doganale comune (anno 1977);

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 24 marzo 1977, con il quale sono stati tra l'altro fissati i criteri di ripartizione del predetto contingente;

Ritenuta l'opportunità di elevare al 10 % la percentuale di quota riservata ai comuni, anche in relazione a quanto emerso il 2 marzo 1976 in occasione della discussione in aula del disegno di legge n. 464 concernente norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate e il 17 marzo 1976 all'atto della discussione del disegno di legge n. 1224 recante modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, e di procedere quindi alla conseguente modifica dell'art. 5 del cennato decreto ministeriale 19 marzo 1977;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 marzo 1977, di cui alle premesse del presente decreto è modificato come appresso:

La ripartizione del contingente verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

10 % pari a tonn. 1105, al Ministero della difesa;

10 % pari a tonn. 1105, agli enti comunali di consumo, in relazione al numero degli abitanti del relativo comune;

80 % pari a tonn. 8840, alle imprese commerciali e industriali di cui al punto *a*) dell'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(4942)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Abbadia San Salvatore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, il comune di Abbadia San Salvatore (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3580/M)

Autorizzazione al comune di Ortignano Raggiolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, il comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3581/M)

Autorizzazione al comune di S. Marcello Pistoiese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, il comune di S. Marcello Pistoiese (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3582/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Lama ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di San Pietro in Lama (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3602/M)

Autorizzazione al comune di Collegiove Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Collegiove Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.821.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3601/M)

Autorizzazione al comune di Casamarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 aprile 1977, il comune di Casamarciano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.436.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3605/M)

Autorizzazione al comune di Porto Tolle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Porto Tolle (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 406.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3616/M)

Autorizzazione al comune di Scandicci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, il comune di Scandicci (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 450.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3593/M)

Autorizzazione al comune di Muro Lucano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Muro Lucano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3603/M)

Autorizzazione al comune di Bagnolo del Salento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Bagnolo del Salento (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.530.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3604/M)

Autorizzazione al comune di Monterotondo Marittimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Monterotondo Marittimo (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3606/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sotto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Castelfranco di Sotto (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 99.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3607/M)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Aulla (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 75.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3608/M)

Autorizzazione al comune di Certaldo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Certaldo (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 77.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3609/M)

Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Portoferraio (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 198 000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3610/M)

Autorizzazione al comune di Civitella Paganico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Civitella Paganico (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3611/M)

Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Gambassi (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.200 000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3612/M)

Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Reggello (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3613/M)

Autorizzazione al comune di Mossano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Mossano (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.545.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3615/M)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Chiaravalle (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 155.949.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3617/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Martino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Monte San Martino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3618/M)

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Penna San Giovanni (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.769.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3619/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Picena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.609.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3620/M)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Arcevia (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.640.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3621/M)

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Fratta Todina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.657.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3622/M)

Autorizzazione al comune di Collegiove Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Collegiove Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.761.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3570/M)

Autorizzazione al comune di Marsico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 aprile 1977, il comune di Marsico Nuovo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3575/M)

Autorizzazione al comune di Monteiasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 aprile 1977, il comune di Monteiasi (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3576/M)

Autorizzazione al comune di Rottofreno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, il comune di Rottofreno (Piacenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.077.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3577/M)

Autorizzazione al comune di Bagnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, il comune di Bagnacavallo (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 544.920.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3578/M)

Autorizzazione al comune di Bettola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, il comune di Bettola (Piacenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.071.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3579/M)

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, il comune di Sarnano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.882.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3589/M)

Autorizzazione al comune di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Minturno (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 268.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3594/M)

Autorizzazione al comune di Pico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Pico (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.970.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3595/M)

Autorizzazione al comune di Camerata Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Camerata Nuova (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3596/M)

Autorizzazione al comune di Viticuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Viticuso (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3597/M)

Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Marano Equo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.985.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3598/M)

Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Roiate (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 32.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3599/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Rocca di Cave (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.340.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3600/M)

Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, il comune di Urbania (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.360.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3564/M)

Autorizzazione al comune di Maiolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, il comune di Maiolo (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.931.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3565/M)

Autorizzazione al comune di Torre San Patrizio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, il comune di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.975.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3566/M)

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, il comune di Montone (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.411.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3567/M)

Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, il comune di Marsciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.545.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3568/M)

Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, il comune di Matelica (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 50.349.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3569/M)

Autorizzazione al comune di Zollino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 aprile 1977, il comune di Zollino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3571/M)

Autorizzazione al comune di Rignano Garganico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1977, il comune di Rignano Garganico (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3572/M)

Autorizzazione al comune di Specchia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 aprile 1977, il comune di Specchia (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3573/M)

Autorizzazione al comune di Soleto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 aprile 1977, il comune di Soleto (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3574/M)

Autorizzazione al comune di Mordano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, il comune di Mordano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3583/M)

Autorizzazione al comune di Minerbio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, il comune di Minerbio (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.596.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3584/M)

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, il comune di Comacchio (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 403.156.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3585/M)

Autorizzazione al comune di Voghiera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, il comune di Voghiera (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3586/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Renatico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, il comune di Poggio Renatico (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 72.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3587/M)

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, il comune di Camposanto (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3588/M)

Autorizzazione al comune di Castorano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, il comune di Castorano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.056.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3590/M)

Autorizzazione al comune di Pietrarubbia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, il comune di Pietrarubbia (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.512.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3591/M)

Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, il comune di Fiuminata (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.958.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3592/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1977, il comune di Castel San Pietro Terme (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.884.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3614/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Corso dei cambi del 4 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886,50	886,50	886,45	886,50	886,50	886,50	886,60	886,50	886,50	886,50
Dollaro canadese	846,40	846,40	846,50	846,40	846,40	846,40	846,40	846,40	846,40	846,40
Franco svizzero	351,19	351,19	351,20	351,19	351,30	351,18	351,18	351,19	351,19	351,20
Corona danese	147,82	147,82	147,95	147,82	147,75	147,80	147,83	147,82	147,82	147,80
Corona norvegese	168,39	168,39	168,40	168,39	168,50	168,40	168,43	168,39	168,39	168,40
Corona svedese	204,93	204,93	205 —	204,93	204,95	204,90	204,94	204,93	204,93	204,95
Fiorino olandese	362,50	362,50	362,70	362,50	361,50	362,50	362,55	362,50	362,50	362,50
Franco belga	24,614	24,614	24,64	24,614	24,60	24,60	24,63	24,614	24,614	24,60
Franco francese	179,13	179,13	179,14	179,13	179,15	179,12	179,16	179,13	179,13	179,15
Lira sterlina	1524,65	1524,65	1524,30	1524,65	1524,10	1524,65	1524,55	1524,65	1524,65	1524,65
Marco germanico	376,67	376,67	376,85	376,67	376,78	376,65	376,60	376,67	376,67	376,65
Scellino austriaco	52,928	52,928	52,95	52,928	52,86	52,92	52,95	52,928	52,928	52,90
Escudo portoghese	23 —	23 —	22,98	23 —	22,99	23,05	22,98	23 —	23 —	23 —
Peseta spagnola	12,888	12,888	12,89	12,888	12,89	12,90	12,89	12,888	12,888	12,90
Yen giapponese	3,20	3,20	3,20	3,20	3,191	3,20	3,201	3,20	3,20	3,20

Media dei titoli del 4 maggio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,550
Redimibile 3,50 % 1934	98,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,300
» 5 % (Ricostruzione)	98,950
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,300
» 5 % (Città di Trieste)	90,800
» 5 % (Beni esteri)	90,450
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,900
» 5,50 % » » 1968-83	76,825
» 5,50 % » » 1969-84	75,300
» 6 % » » 1970-85	77,075
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	75,600
» 9 % » » 1975-90	82,950
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,250
» poliennali 7 % 1978	93,875
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,425
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,800
» » 9 % 1980	87,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 maggio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	886,55
Dollaro canadese	846,40
Franco svizzero	351,185
Corona danese	147,825
Corona norvegese	168,41
Corona svedese	204,935
Fiorino olandese	362,525
Franco belga	24,622
Franco francese	179,145
Lira sterlina	1524,75
Marco germanico	376,635
Scellino austriaco	52,939
Escudo portoghese	22,99
Peseta spagnola	12,880
Yen giapponese	3,20

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1977

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1977 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 marzo 1977			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1976			110.444		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	8.542.262			
	residui	247.077			
	Totale		8.789.339		
Accensione di prestiti	competenza	1.450.307			
	residui	6			
	Totale		1.450.313		
Spese correnti	competenza			6.256.105	
	residui			1.230.414	
	Totale				7.486.519
Spese in conto capitale	competenza			1.052.881	
	residui			933.423	
	Totale				1.986.304
Rimborso di prestiti	competenza			212.898	
	residui			179.512	
	Totale				392.410
Gestione di tesoreria					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		21.905.515		21.375.931	
Conti correnti		25.843.362		27.492.021	
Incassi da regolare		23.118.551		23.379.363	
Altre gestioni		12.870.349		10.573.143	
	Totale		83.737.777		82.820.458
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		17		62.014	
Pagamenti da regolare		3.019.912		2.587.371	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.878.439		2.635.257	
Altri crediti		15.240.570		17.216.200	
	Totale		21.138.938		22.500.842
	Totale complessivo		115.226.811		115.186.533
Fondo di cassa al 31 marzo 1977			—		40.278
	Totale a pareggio		115.226.811		115.226.811

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 marzo 1977 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			40.278	
Crediti di tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		62.160		
Pagamenti da regolare		4.114.619		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		5.177.304		
Altri crediti		14.039.575		
	Totale crediti		23.393.658	
	In complesso			23.433.936
Debiti di tesoreria				
Debito fluttuante		39.652.887		
Conti correnti		10.696.921		
Incassi da regolare		519.110		
Altre gestioni		4.641.667		
	Totale debiti			55.510.585
Situazione del Tesoro (passività)				32.076.649

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 marzo 1977: lire 382.144 milioni.

Il primo dirigente: Molino

Il vice direttore generale del tesoro: Zitelli

(5015)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA — **Situazione al 31 marzo 1977** — PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Importo parziale	Importo
Oro	L.		7.104.857.708.433
Cassa	»		318.331.145.926
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle **Aziende di credito**	L.	21.367.926.843	
— sconto Buoni **Tesoro e cedole**	»	—	
			21.367.926.843
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	450.759.945.219	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	231.285.000.000	
— di cui al D.M. Tesoro 5-7-1976	»	61.070.277.956	
— a scadenza fissa	»	474.580.216.500	
			1.217.695.439.675
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		12.737.503.375
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente **ordinario**	L.	—	
— conti speciali	»	9.839.194.343.048	
			9.839.194.343.048
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.275.638.829.153
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		5.908.718.844.413
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		69.757.140.570
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		26.101.007.395.112
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		364.107.987.858
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	553.318.858.781	
— altre attività	»	283.373.900.915	
			836.692.759.696
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		1.121.805.891.282
Spese dell'esercizio	»		61.314.315.684
			54.253.227.231.069
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		1.624.185.767.893
Depositi:			
— a garanzia	L.	4.351.288.538.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	201.742.190.643.570	
			206.093.479.181.988
Depositari di titoli e valori	L.		349.554.131
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.152.333.016
Totale	L.		261.973.394.068.097

PASSIVO

Voce		Importo parziale	Importo
Circolazione	L.		13.603.449.363.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		76.320.131.496
Depositi in conto corrente liberi	»		238.014.273.312
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		391.841.134.699
Depositi in conto corrente costituiti **per obblighi di legge:**			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	18.528.855.286.729	
— altri	»	252.300.414	
			18.529.107.587.143
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	5.899.232.260.000	
— altri	»	11.778.710.989	
			5.911.010.970.989
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	3.558.120.383.502	
— altri	»	108.432.016.733	
			3.666.552.400.235
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	L.		46.113.649.267
Conto corrente per il servizio di **Tesoreria**	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		80.664.819.165
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		36.773.309.393
Fondi diversi accantonati	»		6.349.652.191.226
Partite varie passive	»		5.084.029.540.273
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	60.124.649.118	
Fondo di riserva straordinario	»	59.972.324.826	
			120.396.973.944
Saldo provvisorio, rendite e spese dell'esercizio precedente, prima delle scritturazioni di chiusura	L.		45.286.337.992
Rendite dell'esercizio	»		73.014.528.935
			54.253.227.231.069
Impegni	L.		1.624.185.767.893
Depositanti	»		206.093.479.181.988
Titoli e valori presso terzi	»		349.554.131
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.152.333.016
Totale	L.		261.973.394.068.097

Il Governatore: Baffi

Il ragioniere generale: Rovida

(5016)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Isorella

Con deliberazione della giunta regionale 15 febbraio 1977, n. 7823, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Isorella (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4314)

Approvazione del piano di zona del comune di Poggio Rusco

Con deliberazione della giunta regionale 15 febbraio 1977, n. 7822, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Poggio Rusco (Mantova).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4315)

Approvazione del piano di zona del comune di Pozzo d'Adda

Con deliberazione della giunta regionale 22 febbraio 1977, n. 8014, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Pozzo d'Adda (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4316)

Approvazione del piano di zona del comune di Leffe

Con deliberazione della giunta regionale 22 dicembre 1976, n. 6792, resa esecutiva ai sensi di legge, stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Leffe (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4317)

Approvazione del piano di zona del comune di S. Stefano Ticino

Con deliberazione della giunta regionale 22 dicembre 1976, n. 6793, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di S. Stefano Ticino (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4320)

Approvazione del piano di zona del comune di Nembro

Con deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 1977, n. 7341, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato parzialmente approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Nembro (Bergamo).

Con la stessa deliberazione si è deciso sulle osservazioni presentate al piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla delibera consiliare 29 luglio 1976, n. 91.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4321)

Approvazione del piano di zona del comune di Pizzighettone

Con deliberazione della giunta regionale 22 dicembre 1976, n. 6951, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Pizzighettone (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4318)

Nuova approvazione del piano di zona del comune di Rezzato

Con deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 1977, n. 7342, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata revocata la delibera di giunta regionale 15 aprile 1973, n. 3838, relativa alla approvazione del piano zonale, ed è stato riapprovato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Rezzato (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4322)

Variante al piano di zona del comune di Bagnolo Mella

Con deliberazione della giunta regionale 1° febbraio 1977, n. 7444, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Bagnolo Mella (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4323)

Varianti integrative al piano di zona del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare interessante i comuni di Bovisio Masciago, Gessate e Milano.

Con deliberazione della giunta regionale 22 dicembre 1976, n. 6952, resa esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate alcune varianti integrative al piano consortile delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare interessante i comuni di Bovisio Masciago, Gessate e Milano.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria dei predetti comuni e della segreteria del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4324)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di ottantotto allievi ufficiali di complemento dei ruoli laureati, non piloti, dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371;
Vista la legge 26 novembre 1969, n. 938;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70, e conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati corpi, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

Corpo del genio aeronautico:

ruolo ingegneri: specialità costruzioni aeromeccaniche . . . . posti n. 5
ruolo fisici: specialità geofisici » » 5

Corpo di commissariato:

ruolo commissariato . . » » 5

Corpo sanitario aeronautico . . » » 73

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei corpi, ruolo e specialità di cui al precedente art. 1 i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè cittadini residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psicoattitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonché della idoneità generica al volo e abbiano una statura non inferiore a metri 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo fisici:

della laurea in ingegneria aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria meccanica, ingegneria navale e meccanica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria nucleare, ingegneria elettronica, ingegneria chimica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri specialità costruzioni aeromeccaniche;

della laurea in fisica o scienze matematiche (ora laurea in matematica) o in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1, nel ruolo fisici;

2) per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali oppure laurea in scienze economiche e marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, o laurea in scienze economiche e laurea in scienze economiche e bancarie;

3) per il Corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti al Corpo sanitario aeronautico ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono inoltre essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui al precedente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero. L'idoneità fisica e attitudinale al servizio, di cui alla predetta lettera *c*) del presente articolo, verrà graduata a cura dei competenti organi dell'Aeronautica militare nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

I concorrenti durante il periodo, in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione aeronautica, semprechè gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 1.500 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle predette domande, compilate secondo lo schema di cui all'allegato 1, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare o capitaneria di porto di appartenenza.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazione, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

Dai suddetti documenti dovrà risultare la votazione riportata nell'esame di laurea.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovanti il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al corso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

I candidati che omettono di indicare nella domanda il Corpo, il ruolo e la specialità cui desiderino essere ammessi, oppure indichino un Corpo, un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi saranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo, ruolo e specialità, in base al titolo di studio posseduto.

Art. 6.

Apposita commissione, nominata con successivo decreto ministeriale, provvederà alla formazione di graduatorie, distinte per ogni Corpo, ruolo e specialità, tenendo conto dei titoli posseduti dai candidati e successivamente, sulla base dei punteggi riportati in sede di visita fisio-psicoattitudinale, alla formazione delle graduatorie definitive.

Tali graduatorie definitive, condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, saranno, pertanto, formate come segue:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun concorrente in relazione:

a) al grado di idoneità fisica e psico-attitudinale graduata, come precisato all'art. 2, nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente. Per ognuna delle predette categorie i competenti organi dell'Aeronautica militare indicheranno un punteggio espresso come segue: ottimo da 16 a 20 punti; buono da 6 a 15 punti; sufficiente da 1 a 5 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio compreso tra 6,6 punti per laurea conseguita con 66/110 e 11 punti per laurea conseguita con 110/110;

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 0,20 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

2) 0,70 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

3) 0,40 punti agli aspiranti in possesso di una specializzazione;

4) 0,20 punti ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di laurea con il massimo dei punti e la lode;

5) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

6) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

7) 1 punto ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

8) da 0,10 a 0,30 punti, in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale (esclusa l'abilitazione in medicina e chirurgia).

Avranno la precedenza assoluta, nel Corpo del genio aeronautico:

ruolo fisici, specialità geofisici, i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera (ricercatori e professionisti) riconosciuto dal Ministero della difesa;

per il ruolo ingegneri, specialità costruzioni aeromeccaniche, i concorrenti muniti della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

Il Ministero provvederà a far sottoporre i concorrenti agli accertamenti dell'idoneità di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « Foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a totale carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al confine del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno ammessi al corso predetto i candidati risultati idonei agli accertamenti stessi, che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver subito la visita medica di leva, o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato;

i giovani invece che abbiano già subìto la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subìto la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e*), del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autenticata di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire all'abilitazione all'esercizio della professione prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali nella data e secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi 3 e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno tuttavia ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi, che, pur avendo superato tutti gli esami della prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio e di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo d'informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C., il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda, redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso A.U.C.

Coloro che rivestano grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al concorso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4), del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 1° marzo 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1977
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 248

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 1.500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione -
Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . . . abitante a (1) . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . c.a.p. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo . . . . . . ruolo specialità (2) . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università, o istituto, di . . . . nell'anno (5) . . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6) (o di presumere di conseguire l'abilitazione professionale (6) il . .);

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) . . . . . .,
2) . . . .,
3) . . . . .,
ecc. . .

Data, ...

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (9) . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare il Corpo cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione del Corpo, ruolo o specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare il Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti.

Gli iscritti alla leva di mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio, di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Avvertenze

Si invitano i candidati ad inviare — in carta semplice — copia della domanda di partecipazione al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi A.U.C. di cui al presente bando presumibilmente presso la scuola dell'Aeronautica militare di Firenze nel mese di settembre 1977.

La suddetta pianificazione potrà subire modifiche in relazione alle esigenze di servizio dell'Aeronautica militare. In ogni caso i vincitori del concorso riceveranno tempestivo avviso di convocazione ai corsi di cui trattasi con l'indicazione della sede del corso e della data di presentazione.

(4751)

Concorso, per titoli, per l'ammissione di quattro capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo al centoduesimo corso di stato maggiore.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di quattro capitani dell'Arma dei carabinieri al centoduesimo corso di stato maggiore che sarà svolto presso la scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1977-78.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano anzianità di grado non inferiore al 31 dicembre 1971;

abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento (due anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente);

non abbiano superato il trentottesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1977;

non abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione al corso di stato maggiore della scuola di guerra dell'Esercito.

Gli aumenti dei limiti di età e le riserve di posti previsti per l'ammissione a pubblici concorsi non si applicano per il concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera e secondo il modello allegato, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante di Corpo, o chi per esso, porrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante di Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il reparto di appartenenza;

di avere il prescritto periodo di comando richiesto all'art. 2 precisandone le date di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti atti ad attestare il possesso dei titoli che si intende far valere, eccezion fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta «per partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore» e chiusa alla data di scadenza del

termine di presentazione delle domande, trasmetteranno, le stesse domande e tutta la relativa documentazione, tramite il comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata con successivo decreto del Ministro per la difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto di voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dai candidati stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani dell'Arma dei carabinieri al corso di stato maggiore, sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione personale e professionale:

titoli di studio posseduti;

corsi formativi:

scuola militare;
Accademia militare;
scuola di applicazione;
corso allievi carabinieri;
corso allievi sottufficiali carabinieri;
corso allievi ufficiali di complemento;
corso applicativo per ufficiali di complemento vincitori di concorso per passaggio in servizio permanente effettivo;
corso applicativo per marescialli vincitori di concorso per la nomina a ufficiali in servizio permanente effettivo;

corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazioni matricolari ed a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:

durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi in ordine all'impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;

ricompense militari;

c) titoli vari:

medaglie al valore civile;

eventuali altri titoli o benemerenze.

Per la valutazione dei titoli sopra elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:

9 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);
16 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
5 punti per i titoli indicati alla lettera *c*).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma, che definirà la graduatoria di merito, saranno riepilogati in apposito prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame. Gli ufficiali con uguale punteggio sono collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Risulteranno idonei all'ammissione al corso di stato maggiore i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 8.

Ultimata la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria, la commissione trasmetterà tutti gli atti relativi al concorso alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione da parte del Ministro per la difesa.

L'esito del concorso formerà oggetto di successiva pubblicazione nel Giornale ufficiale e sarà comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

I concorrenti idonei, compresi nella graduatoria di merito, saranno ammessi al corso di stato maggiore nell'ordine risultante dalla stessa graduatoria e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti entro la data d'inizio del corso, per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro per la difesa, su proposta del comando generale dell'Arma dei carabinieri, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 9.

Qualora, nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro per la difesa, su proposta motivata del comando generale dell'Arma dei carabinieri, può escluderlo dal concorso in qualsiasi fase nell'interesse dell'amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione dell'esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 10.

I capitani di cui al precedente art. 1, possono, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro per la difesa con propria determinazione, essere rinviati a frequentare il corso di stato maggiore immediatamente successivo a quello cui risultino ammessi a seguito di vincita del concorso.

I capitani dei carabinieri possono, nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda e l'inizio della valutazione dei titoli da parte della apposita commissione, chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per comprovata causa di malattia o per gravi documentati motivi di carattere privato, di rinunciare al concorso. In caso di accoglimento della domanda essi sono considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 marzo 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1977
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 53

ALLEGATO

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . nato a . . . . il . . . ., in servizio presso . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'ammissione di quattro capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri al centoduesimo corso di stato maggiore presso la scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1977-78.

Dichiara di:

aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo retto:

. . . . dal . . . . al . . . . con il grado di . . . .;
. . . . dal . . . . al . . . . con il grado di . . . .;
. . . . dal . . . . al . . . . con il grado di . . . .;

possedere i seguenti titoli:

. . . .
. . . .
. . . .

consentire, senza riserve, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli più sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma

. . . .

(4590)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso a seimilaseicento borse di studio a favore dei figli dei dipendenti in servizio attivo appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti », anno scolastico 1977-78.

1. — *Borse di studio messe a concorso.*

E' indetto un concorso, per titoli, per l'assegnazione di seimilaseicento borse di studio da conferirsi, con inizio dall'anno scolastico o accademico 1977-78, ai figli degli iscritti al Fondo di previdenza e credito che frequentino scuole statali o legalmente riconosciute dallo Stato, così ripartite:

a) cinquemila da L. 75.000 annue, per gli studenti che nell'anno scolastico 1977-78 si iscrivano alla prima classe delle scuole medie superiori alle quali si può accedere dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

b) cinquecento da L. 75.000 annue, per gli studenti che si iscrivano alle classi successive alla prima delle scuole medie superiori;

c) duecentocinquanta da L. 100.000 annue, per gli studenti che nell'anno accademico 1977-78 si iscrivano al primo anno di un corso universitario, oppure di un istituto di istruzione superiore, escluse le Accademie militari;

d) settecentocinquanta da L. 100.000 annue, per gli studenti dell'università o di istituti di istruzione superiore, escluse le Accademie militari, i quali nell'anno accademico 1977-78 frequentino corsi successivi al primo;

e) cento da L. 100.000 annue, per i laureati che si iscrivano a corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario.

Le borse non hanno effetto retroattivo e saranno conferite per la frequenza dei vari corsi scolastici con inizio dall'anno scolastico o accademico 1977-78. L'esito delle domande sarà comunicato agli interessati non appena il concorso sarà stato espletato.

Ciascuna annualità delle borse conferite sarà pagata a seguito di presentazione del certificato scolastico di iscrizione alle singole classi del corso di studio. Comunque le borse conferite non saranno confermate per i ripetenti. Le borse post-universitarie hanno la durata massima di un triennio.

2. — *Requisiti per l'ammissione.*

Per partecipare al concorso occorre:

a) essere figli di dipendenti in attività di servizio appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti » ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 15 marzo 1974. Si precisa che non sono iscritti al predetto « Fondo » e pertanto non hanno titolo a concorrere, gli appartenenti alle seguenti categorie:

i dipendenti civili non di ruolo assunti temporaneamente per periodi inferiori ad un anno; i supplenti delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica; i dipendenti iscritti all'Opera di previdenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; i dipendenti iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari per il personale del lotto; i dipendenti appartenenti ai ruoli degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (U.L.A.); i dipendenti civili non di ruolo dello Stato che abbiano optato per la iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i loro superstiti o a fondi sostitutivi di essi (I.N.P.S.); i dipendenti dell'Azienda autonoma dei telefoni di Stato iscritti alla relativa cassa integrativa di previdenza (articoli 2 e 39 del citato testo unico);

b) non essere in ritardo negli studi per più di due anni; per gli aspiranti alle borse post-universitarie, l'aver conseguito la laurea non oltre due anni prima della data di emanazione del presente avviso;

c) per i concorrenti che abbiano frequentato la scuola media, l'aver conseguito la promozione o il diploma, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1976-77 con votazione o con media non inferiore, a seconda della scuola già frequentata, a:

distinto, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media inferiore;

8/10, se lo studente abbia conseguito la promozione ad una classe successiva alla prima delle scuole medie superiori. La media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento con esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali fa media anche il voto riportato in educazione fisica;

48/60, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media superiore;

d) per gli studenti universitari, l'aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà con media non inferiore a 24/30. Per coloro i quali seguano il piano consigliato dalla facoltà, tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie fondamentali degli anni già frequentati, mentre, per coloro che seguano il piano individuale, la media sarà calcolata in base ai voti riportati in tutte le materie. I predetti candidati, inoltre, debbono dimostrare di aver conseguito la licenza di scuola media superiore con una votazione non inferiore a 48/60. Sono esclusi dal concorso gli studenti fuori corso;

e) per i concorrenti già laureati, l'aver conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a 88/110.

3. — *Modalità e termini per la presentazione delle domande.*

Le domande di partecipazione al concorso redatte su modello P.S. 1 da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S., completate della relativa documentazione, dovranno essere presentate agli uffici medesimi entro i seguenti inderogabili termini:

31 ottobre 1977 per gli aspiranti che, nell'anno scolastico 1976-77, abbiano frequentato le scuole medie;

31 gennaio 1978 per gli aspiranti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1976-77 il diploma di scuola media superiore, si iscrivano al primo anno di università per l'anno accademico 1977-78;

30 aprile 1978 per gli aspiranti che, nell'anno accademico 1976-77, abbiano già frequentato corsi universitari.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande che, corredate da tutti i documenti richiesti nel successivo paragrafo 4, giungeranno nei suddetti termini agli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S. Non saranno quindi prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni e le domande che, pur pervenute nei termini, non risulteranno corredate dei certificati richiesti.

Le domande e i documenti sono esenti dalla imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

4. — *Documentazione da produrre a corredo delle domande.*

Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di studio dovranno essere allegati i documenti che seguono:

a) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del genitore, iscritto al Fondo di cui al punto 2, lettera *A*), dal quale risultino carriera, qualifica e parametro dell'iscritto medesimo alla data del presente bando di concorso.

Per il personale civile non di ruolo assunto per un periodo non inferiore ad un anno e per il personale assunto a tempo indeterminato la dichiarazione dovrà precisare che il dipendente non ha esercitato opzione per il trattamento di quiescenza liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per i dipendenti di sesso femminile capi famiglia deve essere altresì attestato l'eventuale godimento dell'aggiunta di famiglia per i familiari a carico;

b) certificato di nascita del concorrente;

c) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

d) dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi ad un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e successive integrazioni e modificazioni dal quale risulti:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo, conseguito nell'anno 1976, dagli appartenenti al nucleo familiare, ivi compreso quello dell'iscritto al Fondo;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficienza;

se il concorrente non fruisca di borsa di studio o di presalario conferiti da altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio E.N.P.A.S.;

e) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento, dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

f) per i concorrenti che abbiano frequentato le scuole medie, certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1976-77. Nel caso in cui detto certificato sia rilasciato da un istituto non statale, parificato o legalmente riconosciuto, il documento dovrà essere autenticato dal competente provveditorato agli studi. Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati;

g) certificato attestante l'iscrizione alla classe della scuola media superiore o al corso universitario che il concorrente frequenta nell'anno scolastico 1977-78;

h) per i concorrenti che già frequentino corsi universitari, certificato rilasciato dall'università dal quale risultino:

1) l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1977-78;

2) gli esami superati durante gli anni già frequentati con il voto conseguito in ciascuno di essi;

3) la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o tutti quelli indicati nel piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

i) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso;

l) certificato attestante il conseguimento della licenza di scuola media superiore con una votazione non inferiore a 48/60;

m) per i concorrenti a borse di studio post-universitarie: certificato dell'università da cui risulti il voto riportato nello esame di laurea, nonchè la data dell'esame stesso; un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario riconosciuto dallo statuto dell'università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso e con la precisazione che il corso medesimo sarà tenuto nell'anno accademico 1977-78. I concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

Le fotocopie dei documenti non autenticati a norma di legge nonchè gli attestati delle amministrazioni privi di timbri regolamentari non saranno ritenuti validi ai fini del concorso.

Tutti i certificati scolastici devono recare la dicitura « Per uso borsa di studio E.N.P.A.S. ».

Qualora concorrano più figli di uno stesso nucleo familiare, il genitore dovrà dichiarare nella domanda a quale dei figli desideri che sia data la preferenza nel conferimento del beneficio. Ciò in quanto può essere concessa, per ciascun anno scolastico solo una borsa di studio, per gli aspiranti appartenenti alla stessa famiglia.

La formazione delle graduatorie sarà effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (art. 50 del testo unico del 29 dicembre 1973, n. 1032).

L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

E' in facoltà dell'Ente di aumentare di un decimo il numero delle borse di studio messe a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Roma, addì 19 aprile 1977

Il commissario straordinario: CRUCIANI

(4850)

Concorso a cento posti in convitto a millecinquecentocinquantasette borse di studio a favore degli orfani dei dipendenti appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti », anno scolastico 1977-78.

Ai benefici dei posti in convitto e delle borse di studio previsti dal presente avviso possono concorrere gli orfani degli iscritti deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione, od assegno di riforma, od assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliara o di aspettativa per riduzione di quadri, sempreché nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

1. — *Norme relative al concorso per il ricovero nei convitti.*

Per l'ammissione in convitto occorre che, alla data del 30 settembre 1977, gli orfani aspiranti abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, della uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto e le rinnovazioni del corredo stesso sono, invece, a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'E.N.P.A.S. di Spoleto (Perugia) e di Pescara. Qualora detti convitti non avessero disponibilità di posti, gli orfani potranno essere assegnati ad altri collegi convenzionati con l'Ente.

2. — *Norme relative al concorso per le borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi con inizio dall'anno scolastico o accademico 1977-78 agli orfani degli iscritti al Fondo di previdenza e credito, che frequentino scuole statali o legalmente riconosciute dallo Stato, sono così suddivise:

a) duecento da L. 40.000 annue, per la scuola elementare;

b) quattrocentoventisette da L. 60.000 annue, per la scuola media inferiore;

c) cinquecento da L. 85.000 annue, per le varie classi delle scuole medie superiori cui può accedersi dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

d) duecentocinquanta da L. 100.000 annue, per gli studenti che, nell'anno accademico 1977-78, si iscrivano al primo anno di un corso universitario, oppure di un istituto di istruzione superiore, escluse le Accademie militari;

e) centotrenta da L. 100.000 annue, per gli studenti delle università o degli istituti di istruzione superiore, escluse le Accademie militari i quali, nell'anno accademico 1977-78, frequentino corsi successivi al primo;

f) cinquanta da L. 100.000 annue, per i laureati che si iscrivano a corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitari.

Le borse non hanno effetto retroattivo e saranno conferite per la frequenza dei vari corsi scolastici con inizio dall'anno scolastico o accademico 1977-78. L'esito delle domande sarà comunicato agli interessati non appena il concorso sarà espletato.

Ciascuna annualità delle borse conferite sarà pagata a seguito di presentazione del certificato scolastico di iscrizione alle singole classi del corso di studi. Comunque le borse conferite non saranno confermate per i ripetenti. Le borse post-universitarie hanno la durata massima di un triennio.

3. — *Condizioni e modalità per la partecipazione ai concorsi.*

Le domande di partecipazione al concorso per i posti in convitto dovranno essere redatte in carta semplice, dovranno indicare con esattezza il domicilio dell'orfano e del suo rappresentante legale; le domande stesse dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio attività sociali - Ufficio concorsi - Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 55 - 00100 Roma, entro e non oltre il 15 agosto 1977.

Le domande di partecipazione al concorso per le borse di studio, redatte sul mod. P.S. 1-*bis*, da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S., completate della relativa documen-

tazione, dovranno essere presentate agli uffici medesimi entro i seguenti improrogabili termini:

31 ottobre 1977, per gli aspiranti alle borse di studio per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;

31 gennaio 1978, per gli aspiranti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1976-77 il diploma di scuola media superiore, si iscrivano al primo anno di università per l'anno accademico 1977-78;

30 aprile 1978, per gli aspiranti che, nell'anno accademico 1976-77, abbiano già frequentato corsi universitari.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande che, corredate da tutti i documenti richiesti nel successivo paragrafo 4, giungeranno nei suddetti termini, agli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S. Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni e le domande che, pur pervenute nei termini, non risulteranno corredate dai certificati richiesti.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, oppure di padre dipendente statale, ovvero di madre dipendente statale, saranno tra loro graduati per ciascuna di dette categorie — nell'ordine indicato — in base ai risultati scolastici. A parità di merito, sarà tenuto conto della corrispondenza tra età e classe frequentata e della condizione economica della famiglia. Gli appartenenti a famiglie che già abbiano ottenuto un posto in convitto oppure una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo gli orfani le cui famiglie non abbiano ricevuto alcun beneficio.

Per ogni nucleo familiare può essere concesso, in ciascun anno, soltanto un beneficio. Ad una famiglia che fruisca di un posto in convitto, potrà essere concesso un secondo posto soltanto in presenza di vedova di un iscritto la quale abbia cinque figli orfani minorenni a carico oppure, se si tratti di una famiglia con più di tre orfani minorenni, privi di entrambi i genitori. Ad una famiglia che già fruisca di due posti in convitto non potrà essere concesso alcun altro beneficio.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se dovrà frequentare le scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni se dovrà frequentare le scuole medie superiori, oppure i corsi universitari.

Il concorrente che risulti già iscritto all'università deve aver superato gli esami fondamentali prescritti dalla facoltà, o tutti quelli indicati per i singoli anni di corso risultanti dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nell'anno accademico 1977-78 risultino fuori-corso.

I candidati alle borse di studio post-universitarie devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni prima della data di emanazione del presente bando di concorso, con votazione di almeno 88/110 e non devono essere in ritardo negli studi per più di un biennio.

4. — *Documentazione da produrre a corredo delle domande.*

I documenti da produrre a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi in oggetto sono:

a) certificato di nascita del concorrente;

b) certificato di morte del genitore;

c) stato di servizio, rilasciato dal competente Ministero, da cui risultino: carriera, qualifica e parametro dell'iscritto alla data del decesso, per il personale civile che alla data del 1° gennaio 1967 o, comunque, alla data del decesso, se successiva, si trovava in posizione « non di ruolo » assunto per un periodo non inferiore ad un anno e per il personale assunto a tempo indeterminato, l'amministrazione di appartenenza dovrà rilasciare un attestato nel quale si precisi che l'ex dipendente o i suoi aventi causa non abbiano esercitato opzione per il trattamento di quiescenza liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.);

d) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

e) dichiarazione resa e sottoscritta dal rappresentante legale dinanzi ad un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e successive integrazioni e modificazioni, dal quale risulti:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo, conseguito nell'anno 1976, dagli appartenenti al nucleo familiare;

se alcuno dei componenti della famiglia goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficienza;

se il concorrente fruisca di borse di studio o di presalario conferiti da parte di altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio E.N.P.A.S.;

f) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

g) atto di nomina del tutore se l'orfano sia minorenne e privo di entrambi i genitori;

h) certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale e nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1976-77;

i) certificato attestante l'iscrizione alla classe o al corso universitario che il concorrente frequenta nell'anno scolastico 1977-78;

l) il concorrente che già frequenti l'università dovrà produrre:

copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso;

un certificato rilasciato dall'università con le seguenti indicazioni:

1) facoltà ed anno cui lo studente è iscritto; 2) esami superati durante gli anni già frequentati, col voto conseguito in ciascuno di essi; 3) dichiarazione che detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

m) il concorrente a borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario dovrà produrre:

un certificato dell'università di provenienza attestante il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita;

un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso stesso e con la precisazione che questo sarà tenuto nell'anno accademico 1977-78. Il candidato che avesse iniziato il corso dovrà produrre anche un certificato attestante il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni già frequentati, con le votazioni riportate.

I titoli di studio debbono avere valore legale: i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute debbono essere autenticati dal competente provveditorato agli studi. Tutti i certificati scolastici, infine, dovranno portare la dicitura: « Per uso borsa di studio E.N.P.A.S. ».

Le fotocopie dei documenti non autenticate, a norma di legge, nonchè gli attestati delle amministrazioni privi dei timbri regolamentari non saranno ritenuti validi ai fini del concorso.

Le domande e i documenti da produrre sono esenti dalla imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e 88 del relativo regolamento richiamato dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

E' in facoltà dell'Ente di aumentare di 1/10 il numero delle borse di studio messe a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Roma, addì 19 aprile 1977

Il commissario straordinario: CRUCIANI

(4851)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova, nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali - stazione sperimentale per l'industria della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971, registro n. 9, foglio n. 37, con il quale è stata approvata la nuova pianta organica e la denominazione delle nuove qualifiche del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 170, relativa all'assegno speciale da corrispondere ai direttori ed agli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio 145, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire concorsi per coprire quattro posti nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il parere favorevole n. 6/76, del 24 novembre 1976 espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione sui programmi di esame per sperimentatore delle stazioni sperimentali dell'industria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova (parametro 218) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica, in chimica industriale, in ingegneria chimica, in fisica, in biologia.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II - Ufficio concorsi - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (ufficio protocollo della Direzione generale degli affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5 di non aver riportato condanne penali o quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni oppure i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, esere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5, del presente decreto di concorso, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire, ove ne siano in possesso, i titoli (ad esempio diplomi di laurea, di specializzazione, di libera docenza, ecc.) ed ogni altro documento che riterranno utile per chiarire la loro posizione ai fini della valutazione di merito (ad esempio riconoscimenti vari riguardanti attività scientifica, ecc.).

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati in precedenza a questo Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato il colloquio, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purché debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sara consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonché la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovate le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

a) svolgimento di un tema riguardante un argomento chimico-industriale attinente alla tecnologia della cellulosa, carta e fibre tessili, vegetali e chimiche (cellulosa rigenerata - polimeri sintetici).

Prova pratica:

b) esecuzione e/o descrizione di una analisi chimica, chimico fisica, fisica, fisico-meccanica.

Colloquio:

a) discussione dei risultati della prova scritta e pratica;

b) interrogazione su argomenti oggetto del corso di laurea seguito dal candidato, con particolare riferimento a temi afferenti la chimica e la tecnologia della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e chimiche;

c) nozioni di legislazione sociale e le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

d) traduzione estemporanea di un testo di carattere tecnico di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesca (a scelta del candidato).

Art. 15.

Gli esami scritto-pratici avranno luogo in Milano, presso la stazione sperimentale della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, piazza Leonardo da Vinci n. 26, nei giorni 26 e 27 ottobre 1977, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

La data ed il luogo del colloquio saranno fissati direttamente dalla commissione.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 16.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 17.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 18.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonché agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 19.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di sperimentatore in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per l'industria della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano, con trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge n. 170 del 20 maggio 1975.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di prova della durata di anni uno, durante il quale, ove non si dimostri idoneo alle funzioni assegnate, potrà essere dispensato su parere conforme del consiglio di amministrazione.

Il vincitore che, allo scadere del periodo di prova, non consegue la nomina in ruolo è dispensato dal servizio con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore che, nel termine stabilito, non assume le funzioni presso la stazione sperimentale per l'industria della carta, cellulosa e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, decade dalla nomina.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla stazione sperimentale per l'industria della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano, ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 836 del 18 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1977
Registro n. 4 *Industria, foglio n.* 211

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione Generale degli affari generali - Divisione I Sezione II - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . .) il . . . e residente in . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova (parametro 218) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano).

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . in data . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando, perché. . . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua inglese o francese o tedesca (a scelta del candidato).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto di impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4601)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quarantacinque posti di educatore per adulti

Le prove scritte del concorso, per esami, a quarantacinque posti di educatore per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le regioni Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, indetto con decreto ministeriale 17 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 20 novembre 1976, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, nei giorni 30 e 31 maggio 1977.

(5056)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a trentadue posti di educatore per adulti

Le prove scritte del concorso, per esami, a trentadue posti di educatore per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 19 novembre 1976, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, nei giorni 13 e 14 maggio 1977.

(5057)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il dott. Colitta Alberto ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Mazzotti Giuseppe, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia che si terrà a Roma il giorno 11 gennaio 1977 in sostituzione del dott. Colitta Alberto, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 288

(4032)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il dott. Colitta Alberto ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Mazzotti Giuseppe, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica che si terrà a Roma il giorno 10 gennaio 1977 in sostituzione del dott. Colitta Alberto, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 286

(4034)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si e provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che la dott.ssa Costanzo Natalina ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. D'Agostino Michele, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia che si terrà a Roma il giorno 11 gennaio 1977 in sostituzione della dott.ssa Costanzo Natalia, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 289

(4033)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il dott. Ceccotti Sergio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Zotta Giovanni, consigliere del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica che si terrà a Roma il giorno 10 gennaio 1977 in sostituzione del dott. Ceccotti Sergio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 287

(4035)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia di urgenza, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che l'Università di Cagliari ha comunicato il decesso del prof. Sebastiani Mario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Stipa Sergio, direttore dell'istituto di semeiotica medica e chirurgica dell'Università di Roma, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia di urgenza che si terrà a Roma il giorno 30 marzo 1977 in sostituzione del prof. Sebastiani Mario, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 285

(4030)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il prof. D'Abbico Vito ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per motivi di salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Remelli Luciano, direttore dell'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università di Ferrara, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica che si terrà a Roma il giorno 17 gennaio 1977 in sostituzione del prof. D'Abbico Vito, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1977
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 292

(4829)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il prof. Amati Bruno ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Clerici Ettore, primario dell'ospedale civile di Legnano, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 14 gennaio 1977 in sostituzione del prof. Amati Bruno, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1977
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 291

(4828)

Elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1971 e successive modifiche ed integrazioni concernente l'elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;
Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;
Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei direttori di farmacia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttori di farmacia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Carmignani Alberto, nato a Peccioli il 20 ottobre 1941;
Macchione Liliana, nata a Tropea l'8 giugno 1935;
Menghetti Emilia, nata a Rimini il 3 ottobre 1924.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore di farmacia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Borsotti Giuliano, nato a Pisa il 12 novembre 1928;
Festi Franca, nata a Bologna il 24 ottobre 1926.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4529)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina degli idonei del concorso, per esami e titoli, a duecentosessanta posti di segretario comunale generale di 2ª classe.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1974 con il quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a duecentosessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1975 col quale le segreterie dei comuni di Bra (Cuneo) e Albignasego (Padova) sono state depennate dal novero delle sedi messe a concorso in conseguenza del richiamo in servizio dei rispettivi titolari in applicazione della legge 14 agosto 1974, n. 355;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1975 con il quale è stata stralciata dalle sedi a concorso la segreteria del comune di Montalbano Ionico a seguito di declassificazione;

Visto il decreto ministeriale in data 1° luglio 1976 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati al suddetto concorso;

Visto il decreto ministeriale in data 14 giugno 1976 con il quale si è proceduto alla assegnazione alle duecentosessanta segreterie comunali della classe seconda dei vincitori del concorso;

Visti i decreti ministeriali in data 8 settembre e 15 novembre 1976 e 26 gennaio 1977, con i quali, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, si è proceduto rispettivamente all'assegnazione di sessantadue, tredici e dodici segreterie comunali della classe seconda risultate vacanti ad altrettanti candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria immediatamente i vincitori;

Ritenuto che, per effetto di rinunce, dimissioni, decadenze o trasferimenti ad altre sedi di alcuni dei candidati vincitori del concorso, si sono rese vacanti tredici segreterie comunali della classe seconda;

Considerato che, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1976, n. 749, le predette tredici sedi devono essere conferite ai candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria immediatamente i vincitori;

Tenuto conto della posizione di graduatoria dei singoli concorrenti, nonchè delle preferenze da ognuno espresse ai sensi dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 27 luglio 1974, in merito all'assegnazione della sede;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I sottoindicati candidati, dichiarati idonei nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a duecentosessanta posti di segretario comunale generale di 2ª classe, vacanti nelle segreterie comunali della classe seconda, sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate a decorrere dal 26 aprile 1977:

1) Coglitore Calogero: Villabate (Palermo);
2) Iannaccone Pellegrino: Magenta (Milano);
3) Imbesi Giuseppe: Francofonte (Siracusa);
4) Valerio Giacomo: Caorle (Venezia);
5) Barbera Antonino: Niscemi (Caltanissetta);
6) Tantimonaco Carmine: Bernalda (Matera);
7) Crispino Andrea: Frattamaggiore (Napoli);
8) Commisso Eugenio: Cassano allo Ionio (Cosenza);
9) Calderone Angelo: Imola (Bologna);
10) Amato Domenico: Acri (Cosenza);
11) Galluzzo Raffaele: Codigoro (Ferrara);
12) Tropiano Antonio: Rionero in Vulture (Potenza);
13) Mabizanetti Luigi: Pietraperzia (Enna).

I predetti candidati sono nominati segretari comunali generali di 2ª classe a decorrere dal 26 aprile 1977.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione.

I prefetti delle province interessate sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 aprile 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(4404)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 17 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, concernente il bando di concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, sia nel titolo, sia nelle premesse, sia all'art. 1, sia nell'allegato *A*, ove è scritto «...*quattro* posti di consigliere...», leggasi «...*tre posti* di consigliere...».

(4906)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Palermo.

Con decreto 19 aprile 1977, n. 8252, è stato prorogato al 31 maggio 1977 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Palermo di cui al decreto 8 febbraio 1977, n. 2430.

(4534)

OSPEDALE «F. LASTARIA» DI LUCERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente della divisione di medicina;

tre posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucera (Foggia).

(4871)

OSPEDALE «VILLA SOFIA» DI PALERMO

Concorso a due posti di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(4868)

OSPEDALE «DANIELE-ROMASI» DI GAGLIANO DEL CAPO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(4869)

OSPEDALE ONCOLOGICO DI BARI

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(4864)

OSPEDALE DI MONTICHIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto della sezione di pediatria aggregata alla medicina;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, e con riferimento alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montichiari (Brescia).

(4865)

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia, rianimazione e terapia intensiva

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria generale dell'ente in Milano.

(4866)

OSPEDALE « C. BELLI » DI MACERATA FELTRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente ostetrico;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro).

(4867)

OSPEDALE « SERRISTORI » DI FIGLINE VALDARNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Figline Valdarno (Firenze).

(4870)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Avviso di rettifica

Nell'avviso relativo all'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 22 aprile 1977, in luogo di: « quattro posti di assistente di chirurgia d'urgenza *presso l'ospedale "A. Rizzoli" di Lacco Ameno - Ischia* », leggasi: « quattro posti di assistente di chirurgia d'urgenza »; invece in luogo di: « un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno) », leggasi: « un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno) *presso l'ospedale "A. Rizzoli" di Lacco Ameno - Ischia* ».

(4997)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771230)